

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati



presso il Ministero della Giustizia

Regolamento della formazione continua del Perito Agrario per l'eccellenza nell'esercizio della libera professione

Emanato dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati nella seduta del 3 settembre 2004.

Premessa

La formazione continua, come dovere previsto dal codice deontologico, è attività di aggiornamento e di approfondimento delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale del perito agrario ed è volta ad assicurare che il libero professionista approfondisca ed estenda la propria competenza tecnica e professionale.

La formazione continua viene svolta nell'interesse dei committenti e delle istituzioni e garantisce la prestazione intellettuale del perito agrario nell'interesse pubblico.

1. Soggetti interessati.

1. I Periti Agrari iscritti agli Albi professionali che esercitano la libera professione devono, coerentemente con i principi etici e morali richiamati dal codice deontologico, curare ed aggiornare con continuità le conoscenze necessarie per soddisfare le aspettative dei committenti e delle istituzioni.
2. Il regolamento indica un percorso di formazione continua che consenta a coloro che esercitano la professione, di mantenere e perfezionare le proprie conoscenze a garanzia della qualità delle prestazioni professionali.
3. I Periti Agrari che parteciperanno ai percorsi formativi di seguito regolamentati potranno richiedere il rilascio della prevista attestazione di adempimento di formazione continua.

2. Contenuto della formazione continua.

1. La formazione continua deve riguardare le discipline oggetto della professione del Perito Agrario e le norme di deontologia e di ordinamento professionale.
2. Le attività formative devono avere per oggetto le tematiche tecnico-scientifiche e giuridiche inerenti all'attività professionale del Perito Agrario e le altre discipline comunque funzionali all'esercizio della libera professione che, preventivamente, saranno approvate dal CNPA..

3. Attività che costituiscono formazione continua e quantificazione dei crediti.

Costituiscono attività di formazione professionale continua, purché riconducibili alle aree e discipline previste dall'art. 2 del presente regolamento, e debitamente comprovate:

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA	CREDITI ATTRIBUITI
Partecipazione a corsi di formazione o di aggiornamento, compresi master e seminari	1 credito per ogni ora di formazione fino ad un massimo di 20 crediti
Partecipazione a convegni di aggiornamento o incontri tecnici di durata minima di 3 ore	1 credito per ogni ora di durata dell'evento
Docenza in corsi di formazione	2 crediti per ciascuna ora di docenza fino ad un massimo di 20 crediti
Attività di relatore in convegni	4 crediti per ogni evento
Redazione e pubblicazione di libri e di articoli su riviste specializzate	2 crediti per ciascun articolo e 10 crediti per ciascun libro
Superamento di esami universitari presso Università statali o private riconosciute	crediti per ciascun esame, in numero pari ai CFU, superato risultante da apposita certificazione
Partecipazione a lavori di organismi di rappresentanza della categoria, gruppi di lavoro, commissioni di studio in Italia o all'estero	2 crediti per ciascuna riunione, risultante da apposita dichiarazione
Partecipazione a corsi IFTS che ottengono CFU	Il doppio dei crediti CFU ottenuti
Formazione svolta a favore di praticanti o tirocinanti universitari nell'ambito della propria attività professionale	10 crediti per ogni praticante o tirocinante universitario presente nello studio del professionista per un periodo non inferiore a 12 mesi

4. Adempimenti per la formazione professionale continua.

1. Fermo restando il dovere deontologico dell'aggiornamento professionale, ogni iscritto all'albo al fine di soddisfare il dovere di formazione professionale continua, deve acquisire - in questa prima fase di avvio del progetto , per- almeno quarantacinque crediti nel corso dei primi tre anni, come minimo:
 - a) dieci crediti formativi nel corso del primo anno solare;
 - b) quindici crediti formativi nel corso del secondo anno solare;
 - c) venti crediti formativi nel corso del terzo anno solare e seguenti;
 - d) gli iscritti all'Albo professionale ed alla cassa di previdenza da almeno un quinquennio acquisiscono dieci crediti formativi da utilizzare nel primo triennio.
2. Qualora il Perito Agrario non possa per un periodo di tempo superiore ad un mese , per comprovati motivi di salute, svolgere l'esercizio della professione può chiedere al Collegio provinciale la dispensa dagli adempimenti relativi alla formazione continua per il tempo apri alla inattività.

5. Controllo dello svolgimento della formazione.

1. Qualora il libero professionista intenda richiedere il rilascio della certificazione dell'avvenuto svolgimento della formazione continua dovrà allegare alla domanda di richiesta la documentazione comprovante la propria attività formativa, in originale o copia conforme.
2. La vigilanza sull'applicazione del regolamento di formazione continua è demandata al collegio di appartenenza dell'iscritto. I collegi provinciali dovranno a tal fine istituire e pubblicizzare l'elenco degli iscritti che hanno ottenuto l'eccellenza nell'esercizio della libera professione.

6. *Certificazione.*

1. Il Perito Agrario ai fini della acquisizione della certificazione, richiederà al collegio la verifica del percorso formativo completato nell'anno solare presentando l'istanza corredata della documentazione prescritta.
2. La richiesta di certificazione sarà convalidata o rigettata previa verifica, entro trenta giorni, dalla ultimazione dell'iter di riconoscimento.
3. Il rilascio della certificazione del percorso di formazione continua viene sospeso nel caso in cui il Perito Agrario sia incorso in provvedimenti disciplinari diversi dall'avvertimento o della censura.

7. *Creazione e criteri di impiego di un marchio ad hoc per certificare l'eccellenza nell'esercizio della libera professione.*

Il CNPA depositerà un marchio per caratterizzare la certificazione dell'eccellenza nell'esercizio della libera professione.

Il Perito Agrario che abbia completato il percorso formativo ed abbia ottenuto la certificazione richiesta, deve utilizzare il marchio.

8. *Provvedimenti,*

Il Perito Agrario, che non adempie al compimento della formazione continua o qualora non la mantenga nel tempo, non può fregiarsi del marchio e la relativa vigilanza viene demandata ai collegi provinciali o regionali.

9. *Aree di intervento della formazione continua.*

In ogni area di intervento si tratteranno argomenti di interesse professionale. Il contenuto di ogni intervento formativo farà parte di un elenco che si svilupperà in molteplici indicazioni e perfezionamenti sia grazie all'apporto delle commissioni all'uopo costituite sia alle proposte che giungeranno dalle rappresentanze territoriali della categoria.

10. *Disciplina di gestione della formazione continua.*

Gli organizzatori che intendono realizzare un evento valido ai fini della formazione continua, devono rendersi garanti sulla regolarità della gestione della qualità della formazione mediante un progetto che, dopo aver definito le esigenze di formazione consenta la pianificazione dei vari momenti di attuazione.

Nel progetto dovranno essere documentati :

1. il soggetto formatore;
2. il titolo dell'intervento formativo ed obiettivi da raggiungere;
3. la durata in ore e periodo di svolgimento;
4. il registro d'aula che certifichi la presenza e la frequenza dei partecipanti;
5. il monitoraggio ed ogni altra informazione utile a definire la qualità dell'evento formativo.

I collegi territorialmente competenti sono tenuti a dare in tempo utile la comunicazione preventiva dell'indizione delle attività formative e di tutti i riferimenti sopraelencati al CNPA che , valutati i contenuti, oltre a fissarne i crediti formativi, al fine di consentirne la partecipazione del maggior numero di Periti Agrari, provvederà a dare la più ampia pubblicità alle stesse.

11. Norme di attuazione.

Il Consiglio Nazionale emana norme di attuazione, coordinamento e indirizzo che stabiliscono le modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi relativi alla formazione professionale continua.

12. Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2005.

Ritenendo necessario emanare le regole che facilitino l'interpretazione autentica e l'applicazione del Regolamento della formazione continua del Perito Agrario per l'eccellenza nell'esercizio della libera professione emanato dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati nella seduta del 3 settembre 2004 il Consiglio, nella seduta del 18 marzo 2005, ha deliberato l'approvazione delle norme di seguito riportate che saranno costantemente aggiornate secondo gli sviluppi e l'evoluzione che avrà la formazione continua

Norme generali

1. Lo svolgimento della formazione professionale continua è obbligo deontologico indipendentemente dall'iscrizione in altri albi professionali.
2. Per i nuovi iscritti all'albo, l'anno formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello d'iscrizione e le eventuali attività formative svolte nel periodo che precede l'iscrizione all'albo non rientrano nella formazione professionale continua.
3. Per l'acquisizione dei crediti formativi professionali il Perito Agrario può partecipare agli eventi formativi compresi nei programmi predisposti da qualsiasi Consiglio, Ente od altro Ordine e approvati dal Consiglio Nazionale.
4. L'iscritto può essere esentato dallo svolgimento della formazione professionale nell'anno solare in cui si verificano i casi di seguito indicati, con conseguente riduzione del numero di crediti da acquisire:
 - a) maternità, servizio militare e civile, grave malattia o infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi;
 - b) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore; la maternità comporta l'esenzione dall'obbligo formativo per un anno, individuabile secondo le indicazioni della richiedente.
5. Gli iscritti nell'elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.
 - a. Proposta di Accredimento degli eventi formativi e delle attività formative
 1. Il Consiglio Nazionale, dopo aver ricevuto la richiesta di accreditamento da parte del Consiglio Provinciale ed averne vagliato la rispondenza a quanto previsto dal regolamento, attribuisce i crediti formativi professionali ai singoli eventi, valutando i seguenti elementi:
 - a) la tipologia e modalità di svolgimento dell'evento formativo rispetto alle competenze professionali dei periti agrari ;
 - b) durata effettiva dell'evento ed argomenti trattati che, in ogni caso, devono essere sempre riferiti alla attività professionale del perito agrario;
 - c) competenza e qualifica dei relatori
 2. L'attribuzione dei crediti è prevalentemente basata sulla durata dell'evento e orientata, quando non espressamente previsto dal regolamento, all'adozione del parametro: 1 ora = 1 CFP.

3. Alle attività formative particolari i crediti formativi professionali possono essere attribuiti in base alla seguente tabella:

b. Attività formative particolari , crediti attribuiti e limiti massimi annuali

In relazione alla attività svolta sono attribuiti per:

1. Relazioni in convegni, seminari, corsi e master approvati dal Consiglio Nazionale 1 ora = 1 credito max 8 per evento;
2. Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per periti agrari e per tirocinanti 1 ora = 1 credito max 8 per evento;
3. Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi 1 credito ogni 4 cartelle di 1.000 battute ciascuna max 10 per articolo ;
4. Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato, commissioni consultive del Consiglio Nazionale e dei Collegi provinciali Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali, commissioni parlamentari o ministeriali aventi ad oggetto lo studio di argomenti compresi nella attività professionale dei Periti Agrari - 1 riunione = 1 credito max 10 complessivi;
5. Superamento di esami in corsi universitari nelle materie di studio di argomenti compresi nella attività professionale dei periti Agrari che devono attribuire crediti formativi universitari. Il numero di CFP è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all'esame con un max 10 per esame

Per eccezionali motivi, l'attribuzione dei crediti formativi professionali agli eventi può essere effettuata dal Consiglio Nazionale anche successivamente allo svolgimento dell'evento, purché il Consiglio provinciale abbia inoltrato preventiva e motivata richiesta di accreditamento.

c. Pubblicazioni

1. Ai Periti Agrari che pubblichino congiuntamente tra loro articoli e testi trattanti argomenti professionali, i crediti formativi possono essere attribuiti nella diversa misura del contributo prestato, su loro richiesta e dichiarazione, alla redazione degli articoli e testi. Nell'impossibilità di tale attribuzione il credito attribuito all'intero articolo si ripartirà uniformemente tra gli autori.

d. Argomenti di interesse di singoli iscritti, non previsti in eventi inseriti nel programma approvato dal CNPA

1. Particolari specifiche esigenze per argomenti non compresi nei programmi dei Collegi provinciali , se da questi segnalate al Consiglio Nazionale, saranno esaminate al fine di valutare la possibilità di organizzare, al termine dell'anno formativo, momenti formativi particolari e di interesse generale.

e. Programmi di formazione professionale continua

1. I Consigli Provinciali predispongono il programma degli eventi formativi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale in via anticipata rispetto allo svolgimento degli eventi programmati.

2. Il Consiglio Nazionale delibera sull'approvazione dei programmi entro 45 giorni dal ricevimento. Decorsi 45 giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta al Consiglio Provinciale alcuna comunicazione in merito all'approvazione, il programma s'intende approvato e i crediti sono attribuiti agli eventi con apposito provvedimento emesso dal Consiglio Nazionale anche dopo lo svolgimento degli stessi.

f. Riconoscimento dei crediti formativi agli iscritti

1. Il Consiglio riconosce i crediti formativi professionali agli iscritti nell'albo che partecipano agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale; il Consiglio riconosce agli iscritti anche i crediti formativi professionali derivanti dalle attività formative indicate nella tabella di cui all'art. 3.
2. Per il riconoscimento dei crediti formativi professionali gli iscritti producono la documentazione dell'attività formativa svolta, anche mediante autocertificazione.
3. Il perito agrario, applicando il marchio di qualità, può indicare di aver assolto l'obbligo della formazione professionale continua in tutte le forme di comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico (corrispondenza, sito Internet, targa, biglietti da visita ecc.).

g. Discipline ammesse

Formano oggetto di formazione continua tutte le discipline e le materie oggetto di svolgimento dell'attività professionale del perito agrario e, in via generale, oltre alle canoniche previste dall'ordinamento professionale e da specifiche leggi e regolamenti, possono essere ricomprese:

1. Accesso ed esercizio della professione
2. Legge 434 e smi
3. DPR 731/1972
4. La Gestione Separata dei Periti Agrari e prestazioni previdenziali
5. Principi generali della *deontologia e tariffe professionali*
6. Rapporti esterni con colleghi, clienti, praticanti, enti istituzionali ed altri soggetti
7. Compensi di sindaci e di revisori di società
8. Informatica e sistemi informativi, firma digitale, gestione e trasmissione telematica, Internet, posta elettronica – Reti di computer e tipologie di reti
9. Tutela della privacy e trattamento dei dati negli studi professionali
10. Rapporto di lavoro dipendente negli studi professionali
11. Norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
12. Teorie e sistemi di qualità, Haccp
13. Standardizzazione dei sistemi qualità per gli studi professionali e attività di consulenza
14. Certificazione dei sistemi di qualità.
15. Politica Agricola Comunitaria
16. Sistemi organizzativi aziendali: aspetti generali, teorie e modelli
17. Organizzazione del sistema di qualità: teoria e pratica dei sistemi di qualità aziendale
18. Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza (privacy)
19. Contratti tipici e atipici

20. L'impresa e l'imprenditore
21. Perizia e consulenza tecnica
22. Disciplina generale dell'arbitrato
23. L'arbitrato nelle società
24. Diritto tributario comunitario